

Archivio inPratica

0453 - SANZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

Protospataro dott. Giandomenico - funzionario di Polizia stradale

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

Sommario:

- [0453.0](#) QUADRO GENERALE
- [0453.1](#) IL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
 - [0453.1.1](#) Ubriachezza ed ebbrezza
 - [0453.1.2](#) Ebbrezza ed incidenti stradali
- [0453.2](#) IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO
 - [0453.2.1](#) Sanzioni per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
 - [0453.2.2](#) Revisione della patente di guida
 - [0453.2.3](#) Revoca della patente di guida
 - [0453.2.4](#) Questioni di diritto transitorio legate al reato di rifiuto
- [0453.3](#) SANZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
 - [0453.3.1](#) Sospensione della patente
 - [0453.3.2](#) Revoca della patente
 - [0453.3.3](#) Competenza a giudicare del reato
 - [0453.3.4](#) Obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione
 - [0453.3.5](#) Sospensione cautelare fino all'esito della revisione obbligatoria
 - [0453.3.6](#) Revoca della patente a seguito della revisione obbligatoria
 - [0453.3.7](#) Confisca del veicolo appartenente al conducente ebro
 - [0453.3.8](#) Protocolli sanitari per la determinazione dell'idoneità alla guida in caso di abuso di alcool
 - [0453.3.9](#) Esito della visita medica di revisione
 - [0453.3.10](#) Sanzioni raddoppiate in caso d'incidente
 - [0453.3.11](#) Sanzioni amministrative aggiuntive per violazioni notturne
- [0453.4](#) PROCEDURA PER I REATI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E DI RIFIUTO
 - [0453.4.1](#) Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore
 - [0453.4.2](#) Ritiro della patente e custodia del veicolo
 - [0453.4.3](#) Atti di polizia giudiziaria da redigere
 - [0453.4.4](#) Deposito degli atti
 - [0453.4.5](#) Ritiro della patente
 - [0453.4.6](#) Sequestro preventivo del veicolo da confiscare
 - [0453.4.7](#) Notizia di reato
 - [0453.4.8](#) Pianificazione dell'attività di controllo
 - [0453.4.9](#) Ritiro cautelare della patente in attesa degli esiti degli esami
- [0453.5](#) I FAC SIMILE
 - [0453.5.1](#) Richiesta di accertamento sanitario per alcolemia
 - [0453.5.2](#) Esito degli accertamenti sanitari svolti
 - [0453.5.3](#) Verbale di accertamento urgente sulla persona
 - [0453.5.4](#) Verbale di elezione di domicilio e di ricevuta del ritiro della patente
 - [0453.5.5](#) Verbale di affidamento del veicolo
 - [0453.5.6](#) Ricevuta di consegna di veicolo fatto recuperare perchè condotto da persona sorpresa a circolare in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all'uso di stupefacenti
 - [0453.5.7](#) Annotazione di servizio per guida in stato di ebbrezza

[0453.5.8](#) Notizia di reato per guida in stato di ebbrezza

0453.0 QUADRO GENERALE

Il Codice della strada [\(1\)](#) vieta la guida in stato di ebbrezza alcolica e stabilisce che è considerato in stato di ebbrezza chiunque presenta un tasso di alcolemia nel sangue superiore a 0,5 g/l.

Viene perciò punito chi manifesta i sintomi dello stato di ebbrezza ovvero chi, a seguito di un esame tossicologico, presenta un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito.

All'accertamento del reato, di competenza del tribunale, consegue anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nei casi più gravi è prevista la confisca del veicolo e la revoca della patente di guida.

Il conducente sorpreso a guidare in stato di ebbrezza deve sottoporsi in ogni caso a visita medica per accertare che non sia un alcolista; quando viene superato un tasso di alcolemia di 1,5 g/l la patente di guida resta sospesa a tempo indeterminato finché il titolare non si è sottoposto, con esito favorevole, alla visita medica di revisione della patente di guida.

La norma punisce anche chi si rifiuta di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico nel sangue compiuto attraverso gli strumenti omologati ovvero finalizzato all'acquisizione di elementi utili per giustificare l'obbligo di sottoporsi ad esame con gli stessi apparecchi.

0453.1 IL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Viene punito chiunque si pone alla guida di un veicolo [\(2\)](#):

- in **evidente stato di ebbrezza** dovuta all'abuso di sostanze alcoliche;
- oppure, superando [\(3\)](#) la **soglia legale** del tasso alcolemico [\(4\)](#).

Il reato [\(5\)](#) sussiste anche se viene condotto un veicolo senza motore [\(6\)](#) ma, in questi casi, non si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

0453.1.1 Ubriachezza ed ebbrezza

Quando lo stato di ebbrezza degenera in quelle forme di esaltazione molesta e di stordimento tipica dell'ubriachezza si può configurare l'ipotesi di cui all'art. 688 CP, che punisce con una sanzione amministrativa (dopo la depenalizzazione di cui al DLG n. 507/1999) chiunque viene colto in stato di **manifesta** ubriachezza in luogo **pubblico**. L'abuso di sostanze alcoliche, quando si manifesta sotto la forma di ubriachezza [\(7\)](#) e cioè quando si palesa nella forma di esaltazione molesta e di completo stordimento [\(8\)](#), è punito dall'art. 688 CP (ubriachezza) [\(9\)](#).

Dal punto di vista della circolazione, chi guida in stato di ebbrezza, senza raggiungere l'ubriachezza o senza che questa sia manifesta, può essere perseguito solo per la violazione dell'art. 186 CDS ma non per quella dell'art. 688 CP. Invece, chi guida in una strada pubblica in stato di palese ubriachezza viola sia l'art. 688 CP che l'art. 186 CDS [\(10\)](#).

Infatti, *"quando lo stato di ebbrezza alcolica del conducente diventa manifesto attraverso sintomatici e non equivoci dati comportamentali esteriori, si realizza anche la violazione dell'art. 688 CP che, avendo diversa oggettività giuridica, può concorrere con l'altra"* [\(11\)](#).

Per l'intervenuta depenalizzazione dell'art. 688 CP, che prevede ora una sanzione amministrativa pecuniaria, la violazione deve essere contestata in modo separato (con un verbale di contestazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981) e seguire un iter procedurale diverso rispetto alla denuncia per l'art. 186 CDS.

0453.1.2 Ebbrezza ed incidenti stradali

Se, per effetto della guida in stato di ebbrezza, si cagiona un omicidio colposo o delle lesioni personali è possibile ipotizzare un **concorso della contravvenzione** di cui all'art. 186 CDS e dei delitti di cui agli artt. 575 (omicidio) o 582 (lesioni personali) CP. Tra questi reati non esiste infatti alcuna effettiva identità di elementi caratterizzanti da cui possa conseguire l'applicazione del principio di specialità delineato dall'art. 15 CP per la prevalenza del primo sui secondi.

La **sussistenza del concorso delle fattispecie penali** considerate, comporta l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nei cc. 2 e 3 dell'art. 223 CDS con la conseguenza che nella ipotesi in cui la guida sotto l'influenza di alcool produca gli eventi lesivi di cui sopra, si deve procedere al ritiro immediato della patente, in quanto preordinato alla sospensione del documento ai sensi dell'art. 186 e, contemporaneamente, all'attivazione del procedimento finalizzato alla comminazione della sospensione provvisoria in esito alla consumazione di reati contro la persona di cui all'art. 223. **Segnalazione del provvedimento di sospensione** deve essere data al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per l'eventuale disposizione di revisione della patente [\(12\)](#).

Per effetto delle modifiche introdotte dal DL n. 92/2008, convertito, con modificazioni nella legge n. 125/2008, l'omicidio colposo e le lesioni colpose commesse da un conducente in stato di ebbrezza con valore alcolemico accertato oltre 1,5 g/l, sono soggette ad un trattamento sanzionatorio particolarmente aggravato [\(112\)](#).

0453.2 IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO

Viene punito con sanzioni penali (94) chi si **rifiuta di sottoporsi all'esame** o di farsi accompagnare per l'esame tecnico (13) finalizzato all'accertamento dello stato di ebbrezza. In particolare è perseguibile il rifiuto di (14):

- **sottoporsi** ad accertamenti preliminari (anche se non ricorrono (15) fondati sospetti di abuso di alcool);
- **recarsi** presso il più vicino comando o ufficio per effettuare una prova con etilometro (quando gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo, in caso di fondato sospetto d'abuso (16) o in ogni caso d'incidente);
- **effettuare un test** con etilometro (quando ricorrono i presupposti sopraindicati) (17);
- **prelievo di liquidi** biologici o accertamento con etilometro in ambito ospedaliero (quando il conducente è rimasto ferito in un incidente stradale ed è stato sottoposto a cure mediche) (18).

Salvo il caso in cui il conducente sia stato vittima di un incidente e sia stato sottoposto a cure mediche (che escludono l'accertamento con altri strumenti) il rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico per accertare la presenza di alcool non è mai punibile (19).

Il rifiuto dell'accertamento **non introduce alcuna presunzione automatica** circa lo stato di ebbrezza, ma se dal comportamento del conducente si desume inequivocabilmente l'influenza dell'alcool, allora il rifiuto costituisce illecito amministrativo che può concorrere con il reato di guida in stato di ebbrezza o che, comunque, può essere considerato dal prefetto nel graduare la durata della sanzione della sospensione cautelare della patente prevista per quest'ultimo (20). Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, sulla base degli inequivocabili sintomi rilevati, non esclude, infatti, la possibilità di denunciare il conducente, anche per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nell'annotazione di servizio e nella notizia di reato per guida in stato di ebbrezza devono perciò essere indicati gli eventuali sintomi (21) di un evidente stato di ebbrezza.

0453.2.1 Sanzioni per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Chiunque rifiuta l'accertamento dello stato di ebbrezza, richiesto dagli organi di polizia stradale, salvo che il fatto configuri un più grave reato (28), è punito con le stesse pene (95) previste per chi conduce un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con valore superiore a 1,5 g/l (27). Dalla violazione discende (76):

- sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni (per la procedura di sospensione si rimanda ad altra parte di testo) (v. [inPratica 0453.3.1](#));
- confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione (87) (per la procedura di sequestro e confisca si rimanda ad altra parte di testo) (v. [inPratica 0453.3.7](#)).

Il reato di rifiuto può concorrere con quello di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 dell'art. 186 CDS quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente, sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi ad accertamenti alcolemici stava anche guidando il veicolo in stato di ebbrezza (106).

0453.2.2 Revisione della patente di guida

In ogni caso il prefetto, nell'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 223 CDS, dispone la sospensione provvisoria della patente di guida, ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione allo scopo di accertare che non sia un bevitore abituale. Se il conducente non si sottopone all'esame entro 60 giorni dalla contestazione, con provvedimento del prefetto, la patente viene sospesa a tempo indeterminato fino a quando non sia stata sostenuta la visita medica con esito favorevole (v. [inPratica 0453.3.4](#)).

Quando il rifiuto sia opposto alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida, non è disposta la sospensione della patente ma può essere ugualmente richiesto al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione ai sensi dell'art. 128 CDS. La competenza di tale richiesta appartiene, tuttavia, all'UMC e non al prefetto (82).

0453.2.3 Revoca della patente di guida

In caso di recidiva nel reato di rifiuto (96), alla sentenza di condanna consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, secondo la procedura di cui all'art. 222 CDS.

Nonostante il rinvio alle sanzioni del comma 2 lettera c), il Codice non prevede, invece, l'applicazione della revoca della patente nel caso in cui il conducente del veicolo pesante o del complesso di veicoli si sia rifiutato di effettuare un accertamento legittimamente richiesto dagli organi di polizia (41). In caso di rifiuto, infatti, questa sanzione accessoria, è disposta, come per gli altri veicoli, solo in caso di recidiva biennale.

0453.2.4 Questioni di diritto transitorio legate al reato di rifiuto

L'illecito rifiuto opposto agli organi di polizia stradale di sottoporsi a controlli è stato oggetto di due interventi di modifica in due anni: nell'originaria formulazione del Codice il fatto era previsto come reato, nel 2007 è stato depenalizzato e nel 2008 è stato oggetto di un intervento che gli attribuisce di nuovo rilevanza penale. Ciò pone delicati problemi di diritto transitorio legati alla sorte degli illeciti commessi prima della depenalizzazione del 2007. Infatti, secondo le disposizioni del DL n. 117/2007, tutti questi reati sono stati

depenalizzati. Per effetto della riattribuzione del carattere penale all'illecito, appare particolarmente problematica la sorte di questi fatti commessi prima dell'entrata in vigore del DL n. 117/2007.

Infatti, mentre non è dubbio che gli illeciti amministrativi commessi durante il periodo in cui il reato era stato depenalizzato continuano a essere tali e seguono il loro normale iter amministrativo, più complessa appare la questione riguardante i reati commessi prima della depenalizzazione e che non erano ancora stati oggetto di contestazione amministrativa nel periodo in cui il reato era stato depenalizzato. Per questi fatti, tuttavia, è nostra opinione che non si possa procedere all'applicazione delle nuove sanzioni penali (a causa dell'irretroattività delle leggi penali) né che trovi applicazione la legge penale precedente in vigore al momento in cui il reato fu commesso (88). Infatti, la depenalizzazione, per espressa previsione del DL n. 117/2007, convertito nella legge n. 160/2007, ha riguardato anche questi fatti (89) che, perciò, non possono tornare ad essere reato neanche per effetto della nuova previsione del DL n. 92/2008 (107). Anche per gli illeciti penali commessi prima del 2007, perciò, si ritiene che debba essere avanzata contestazione amministrativa ai sensi dell'art. 186, c. 7, nella forma e nei contenuti vigenti prima dell'intervento correttivo del DL n. 92/2008.

0453.3 SANZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Salvo che non siano ipotizzabili più gravi reati (22), la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche (115) costituisce reato (111) ed è punita in modo progressivamente più grave a seconda del valore del tasso alcolemico (92) rilevato (70):

- con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: **ammenda** da 500,00 a 2.000,00 euro; **sospensione** della patente da 3 a 6 mesi (26);
- con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: **ammenda** da 800,00 a 3.200,00 euro e **arresto** fino a 6 mesi (23); **sospensione** della patente da 6 mesi a 1 anno;
- con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro e **arresto** da 3 mesi fino a un anno, **confisca** del veicolo appartenente al reo, **sospensione** della patente da 1 a 2 anni ovvero **revoca** della patente per reato commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli o in caso di recidiva in un biennio.

La pena detentiva dell'arresto (24) è perciò prevista solo per valori più elevati di alcool nel sangue congiunta con un'ammenda (25) mentre, in ogni caso, all'accertamento del reato (26) consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con una durata variabile a seconda della gravità del fatto (72). Nel caso in cui sia superato il valore di 1,5 g/l, è altresì prevista la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

A chi viene contestato il reato di guida in stato di ebbrezza, non può essere applicato anche l'art. 115 CDS (guida senza i prescritti requisiti psicofisici); tale violazione, infatti, non potendosi punire due volte un medesimo comportamento, deve ritenersi assorbita da quella punita dall'art. 186 CDS.

L'accertamento del reato può avere anche conseguenze assicurative in caso d'incidente (31).

0453.3.1 Sospensione della patente

Dopo l'accertamento del reato e prima della sentenza di condanna o, comunque, prima dell'accertamento del reato da parte del giudice penale, la sospensione della patente di guida è disposta dal prefetto; il provvedimento ha natura cautelare (32) ed anticipa (33) il provvedimento definitivo sul quale si pronuncia il giudice con la sentenza di condanna (34).

La **durata della sospensione cautelare** della patente a seguito di contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza è determinata dal prefetto sulla base della gravità dello stato di alterazione e delle conseguenze prodotte e può avere durata massima di un anno (35). Contro il provvedimento di sospensione della patente è ammesso **ricorso in opposizione** al giudice di pace (36).

Dopo il giudizio che accerta il reato la sanzione accessoria della sospensione della patente è disposta dal giudice (117) e deve essere prevista anche in caso di patteggiamento (37) o di sospensione condizionale della pena (38).

Le sanzioni previste dall'art. 186 CDS si applicano a qualsiasi conducente prescindendo dal tipo di veicolo che sta guidando (29). Tuttavia, quando per la conduzione del veicolo non è richiesta la patente di guida, **non si può dar luogo alla sospensione** della patente eventualmente posseduta dal conducente (30).

Non può essere sottoposto alla sospensione il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (116).

0453.3.2 Revoca della patente

Se un conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli (39), guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l (73), con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida (40).

La revoca della patente di guida è prevista anche in caso di recidiva del reato di guida in stato di ebbrezza quando il tasso alcolemico rilevato è superiore a 1,5 g/l (81).

La sanzione amministrativa accessoria della revoca, è disposta dal giudice con la sentenza di condanna (74). Prima della definizione del procedimento viene applicata la sospensione cautelare della patente dal prefetto a seguito dell'accertamento compiuto dagli organi di polizia stradale (42) che, perciò, provvedono al ritiro del documento ed alla sua trasmissione al prefetto.

La patente è altresì revocata quando si sia provocata la morte di una o più persone a seguito della violazione di una norma di comportamento (artt. 140÷193 CDS) commessa in stato di ubriachezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (113).

0453.3.3 Competenza a giudicare del reato

Il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto, che dal gennaio 2002 erano stati trasferiti alla cognizione del giudice di pace, sono tornati ad essere di competenza del tribunale (109) per effetto della legge n. 214/2003 (43). Il DL n. 117/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 160/2007, ha confermato tale competenza attribuendola al tribunale in composizione monocratica (91).

0453.3.4 Obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione

Il conducente munito di patente italiana (44) o rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea che è stata aggiornata per effetto dell'acquisizione della residenza in Italia (90), sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, è invitato dal prefetto a sottoporsi ad una visita medica presso una Commissione medica locale (45) allo scopo di verificare che non sia un bevitore cronico (46) e che conservi i prescritti requisiti psicofisici per guidare (47). La visita deve essere effettuata (110) (o comunque prenotata) entro il termine indicato nella comunicazione del prefetto (termine che, in nessun caso, può essere superiore a 60 giorni) (66).

Se il conducente non vi si sottopone entro il termine sopraindicato la patente è sospesa a tempo indeterminato dal prefetto fino all'esito positivo dell'esame di revisione.

0453.3.5 Sospensione cautelare fino all'esito della revisione obbligatoria

Qualora dall'accertamento del tasso alcolemico risulti un valore superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) (93), il prefetto, in via cautelare, dispone la **sospensione della patente** di guida fino all'esito della visita medica di revisione. La sospensione cautelare, in tal caso, decorre dal momento in cui viene comunicato al titolare l'obbligo di sottoporsi a visita medica.

0453.3.6 Revoca della patente a seguito della revisione obbligatoria

Se, in conseguenza della revisione imposta ed in occasione della visita medica presso la commissione medica locale il titolare di patente risulta essere un etilista cronico, la patente di guida può essergli revocata con provvedimento definitivo adottato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (48).

0453.3.7 Confisca del veicolo appartenente al conducente ebbro

Quando il conducente è sorpreso a guidare un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l), oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta la misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. La misura è applicata anche nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provochi un incidente stradale (97).

La misura di sicurezza è disposta dal giudice con la sentenza di condanna (98) e si applica anche nel caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena.

Quando il tasso alcolemico accertato è inferiore a 1,5 g/l, invece, la confisca è sempre disposta solo se il reato è commesso alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo (99).

0453.3.8 Protocolli sanitari per la determinazione dell'idoneità alla guida in caso di abuso di alcool

In caso di accertamento dell'abuso di sostanze alcoliche, la commissione medica che compie gli accertamenti, è chiamata a pronunciarsi sull'idoneità o meno alla guida e, quindi, sulla possibilità che la persona conservi il titolo abilitativo. Tuttavia, visto che gli accertamenti sanitari richiedono, spesso, un tempo piuttosto lungo per le verifiche, alcune commissioni locali hanno elaborato protocolli uniformi per limitare la validità della patente di guida in modo da imporre alla persona di sottoporsi a periodici controlli di conferma dell'idoneità.

Nella tabella seguente (elaborata a cura delle commissioni locali del Veneto) si riporta un esempio di possibili criteri per la determinazione della durata massima della conferma di validità della patente in sede di revisioni disposta dopo un accertamento effettuato ai sensi dell'art. 186 CDS.

Sintomi o situazioni evidenziate dall'esame	Non idoneo	Idoneo	Validità della patente confermata per un
--	------------	--------	---

in Commissione Medica		periodo al massimo di:
Prima Segnalazione per guida in stato di ebbrezza e parametri bio-umorali (*) di sensibilizzazione al problema nella norma.	SI qualora l'utente partecipi o sia possibile usufruire di corsi tenuti dal SERT o altri servizi, i tempi possono essere allungati a seguito di esito positivo del corso	1 anno, 3-5 anni, poi normale (pat. B) superiori
Successive segnalazioni per guida in stato di ebbrezza e/o parametri bio-umorali (*) lievemente alterati o nella norma	SI con valutazione caso per caso fino alla non idoneità e rivalutazione dopo affidamento al SERT per un periodo variabile deciso dal SERT stesso	Massimo 6 mesi poi 1 anno Successivamente idoneità pari al periodo di astinenza per le pat. B, con un massimo di 2 anni per le pat. superiori
Segnalazione per guida in NO stato di ebbrezza e parametri bio-umorali (*) alterati più eventuale visita del SERT con conferma problema alcool correlato		
Segnalazione per guida in stato di ebbrezza e parametri bio-umorali (*) verso la normalizzazione o normalizzati ed eventualmente seguito dal SERT	SI Successivamente idoneità pari al periodo di astinenza per le pat. B, con un massimo di 2 anni per le pat. superiori.	Massimo 6 mesi, poi 1 anno.
Soggetto che all'autocertificazione dichiara uso incongruo di bevande alcoliche o all'esame clinico è sospetto per uso d'alcool e con parametri bio-umorali (*) non alterati		
Soggetto che all'autocertificazione dichiara uso incongruo di bevande alcoliche o all'esame clinico è sospetto per uso d'alcool e con parametri bio-umorali (*) non alterati	SI se con visita SERT favorevole e tempi di reazione complessi e/o test neuropsicologici favorevoli	NO se con visita sfavorevole da parte del SERT o altre strutture equipollenti
Cirrotico astinente	NO se ammoniemia sopra i 100 mmol/l	
Cirrotico astinente	SI se ammoniemia sotto i 100 mmol/l con valutazione psicodiagnostica favorevole	Da valutare caso per caso

Tabella 1

(*) **Parametri bioumorali da verificare con esami di laboratorio:** Emocromo senza formula; gamma GT; SGOT; SGPT; CDT; visita SERT nei casi dubbi.

0453.3.9 Esito della visita medica di revisione

L'esito della visita di revisione deve essere comunicato al prefetto [\(67\)](#) affinché:

- se era stata disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato, revochi il provvedimento restituendo la patente (ovvero, qualora l'esito sia negativo, chiedi all'UMC del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la revoca della patente);
- se non era stato emesso provvedimento di sospensione cautelare della patente, non lo emetta trascorso il termine per la presentazione alla visita di revisione.

Se la CML ha disposto un periodo di validità della patente diverso da quello indicato nel documento, il prefetto non può trascrivere questa diversa scadenza sul documento ma deve comunicare all'UMC del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esito della revisione affinché sia aggiornato l'Archivio nazionale degli abilitati alla guida e sia inviata al conducente un'etichetta di aggiornamento indicante la nuova scadenza di validità [\(68\)](#).

0453.3.10 Sanzioni raddoppiate in caso d'incidente

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene (108) previste sono raddoppiate (69) ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo (71) per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (86). La sanzione accessoria del fermo amministrativo è disposta dopo la sentenza di condanna (77).

Il fermo non si applica quando il valore del tasso alcolemico del conducente è superiore a 1,5 g/l. In tali casi, infatti, trova applicazione la confisca del veicolo.

0453.3.11 Sanzioni amministrative aggiuntive per violazioni notturne

Quando il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica o l'illecito amministrativo di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è commesso nelle ore notturne (cioè dalle 20 alle 7 del mattino), oltre alle pene o alle sanzioni amministrative sopraindicate, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro che serve ad alimentare il Fondo per l'incidentalità notturna (78).

La sanzione aggiuntiva potrà essere applicata solo dopo l'approvazione di un regolamento che precisi le modalità di versamento e di gestione delle somme riscosse.

0453.4 PROCEDURA PER I REATI DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E DI RIFIUTO

L'accertamento dello stato di ebbrezza o del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti impone una serie di adempimenti non solo amministrativi ma anche propriamente di polizia giudiziaria.

0453.4.1 Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore

La persona sottoposta ad accertamento tecnico con etilometro o presso una struttura sanitaria in caso d'incidente è oggetto di un accertamento urgente sulla persona ai sensi dall'art. 354 c. 3 CPP (49) e deve essere, perciò, avvisata che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, che può essere presente alle operazioni (50).

L'organo di polizia che procede non ha, tuttavia, l'obbligo di avvisare il difensore nominato dalla persona sottoposta ad accertamento né di attendere il suo arrivo, se è stato avvisato dalla persona sottoposta a controllo (51).

0453.4.2 Ritiro della patente e custodia del veicolo

L'accertamento dello stato di ebbrezza impone agli organi accertatori di curare che il conducente non continui a guidare il veicolo (52). Provvedono perciò a:

- **ritirare immediatamente** la patente e trasmetterla al prefetto competente per il luogo della commessa violazione per l'adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare (105);
- **assicurarsi che il veicolo** non possa essere più condotto dalla persona ebbera (53).

Salvo che non sia disposto il sequestro per la successiva confisca, quando il conducente è in stato di ebbrezza e nessun'altra persona idonea (54) può prendere il suo posto nella guida, il veicolo può essere fatto trasportare, a spese dello stesso conducente, fino a un luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa (55), dove è custodito con le normali garanzie del deposito (75).

0453.4.3 Atti di polizia giudiziaria da redigere

Se l'accertamento del tasso alcolemico realizzato con etilometro dà esito positivo, non deve essere redatto il verbale di contestazione previsto dall'art. 200 CDS solo per gli illeciti amministrativi ma occorrerà procedere alla stesura dei seguenti atti:

- **verbale di accertamento** urgente sulle persone (56) al quale vanno allegati e sottoscritti i tagliandi stampati dall'etilometro (57);
- verbale che documenti l'**elezione di domicilio** e l'eventuale nomina del difensore di fiducia, secondo le forme richieste dall'art. 349 CPP in triplice copia (di cui una da consegnare al trasgressore) (58);
- **autorizzazione** rilasciata a persona idonea per condurre il veicolo fino al luogo indicato dall'interessato (59) oppure fino alla più vicina autorimessa per il combinato disposto degli artt. 186, c. 3, e 218, c. 1, CDS;
- verbale di **ritiro del documento** finalizzato alla sospensione della patente (che può essere integrato all'interno del verbale di elezione di domicilio visto che quest'atto viene consegnato in copia all'indagato) (60);
- **annotazione di servizio** (61) in cui descrive sommariamente quanto ha accertato, i sintomi eventualmente rilevati (62) ed i risultati delle prove fornite dall'apparecchio (63).

0453.4.4 Deposito degli atti

Secondo le disposizioni dell'art. 366 CPP, i verbali di accertamento urgente sulle persone e quello l'elezione di domicilio, unitamente a tutta la documentazione probatoria dell'esito dell'attività di accertamento

svolta sulla persona (copia dei tagliandi stampati dall'apparecchiatura di controllo dell'espirsto), devono essere depositati entro il **terzo giorno successivo all'effettuazione** presso la segreteria del pubblico ministero, affinché del deposito sia dato avviso al difensore nominato [\(64\)](#).

0453.4.5 Ritiro della patente

Sia in caso di accertamento della guida in stato di ebbrezza che in caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, la patente del trasgressore, anche se trattasi di conducente straniero, deve essere **ritirata immediatamente** e trasmessa alla prefettura-UTG del luogo della commessa violazione per l'adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare.

0453.4.6 Sequestro preventivo del veicolo da confiscare

Quando il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza o che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico è oggetto di confisca, al momento dell'accertamento della condotta criminosa, deve essere sempre sequestrato ai sensi dell'art. 321, c. 3 bis, CPP [\(100\)](#).

Il veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza può essere sequestrato se risulta a questi intestato dall'esame dei documenti di circolazione [\(101\)](#). Può essere altresì sequestrato quando, pur non essendo intestato alla persona che ha commesso i reati sopraindicati, appartiene ad altra persona che non può ritenersi estranea al reato [\(102\)](#).

In attesa che si perfezioni il provvedimento di confisca, il veicolo sequestrato, di norma, deve essere affidato in giudiziale custodia al trasgressore, salvo che questi abbia già commesso, nel biennio precedente, un reato della stessa specie [\(114\)](#). Al momento dell'accertamento del reato, tuttavia, il veicolo non può mai essere affidato al trasgressore [\(103\)](#) e deve essere fatto recuperare da un custode giudiziario accreditato e custodire in un deposito autorizzato.

Solo, successivamente, quando il trasgressore è tornato sobrio ed è idoneo ad assumere la custodia, può essere disposto l'affidamento del veicolo [\(104\)](#).

0453.4.7 Notizia di reato

L'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti tutti gli atti di cui si è fatto più sopra cenno, deve redigere **notizia di reato** ai sensi dell'art. 347 CPP e trasmetterla alla Procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui è stato commesso il fatto (che coincide con quello in cui il conducente è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza o che si è rifiutato) [\(65\)](#).

Se l'accertamento è stato compiuto con un etilometro, la notizia di reato deve contenere, oltre ai dati essenziali del fatto, anche l'espressa indicazione della marca, del modello, degli estremi dell'omologazione, della matricola, della data dell'ultima visita di revisione (quale risulta dal libretto metrologico) dell'etilometro.

0453.4.8 Pianificazione dell'attività di controllo

L'art. 3 legge 30.3.2001 n. 125 (legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool-correlati), attribuisce al Ministero dell'interno il compito di adottare i provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcool, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.

0453.4.9 Ritiro cautelare della patente in attesa degli esiti degli esami

Quando la verifica dello stato di ebbrezza del conducente è effettuata in ambito ospedaliero, cioè quando il controllo viene svolto presso la struttura sanitaria in cui è stato ricoverato per le cure mediche conseguenti ad un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto ed i risultati delle analisi di laboratorio effettuate non sono immediatamente disponibili, gli organi di polizia stradale che hanno ordinato il controllo possono procedere al ritiro cautelare della patente di guida fino a quando i risultati non sono disponibili o, comunque, per i 10 giorni successivi all'accertamento [\(79\)](#).

La possibilità di procedere al ritiro cautelare della patente è subordinata anche alla presenza delle seguenti condizioni:

- sia stato effettuato un controllo preliminare, anche in ambito ospedaliero attraverso test speditivi, che abbia fornito esito positivo;
- vi sia fondato motivo di ritenere che, anche sulla base dei dati sintomatici desunti dalla sua condotta al momento del controllo e successivamente ad esso, il conducente sia in stato di ebbrezza alcolica.

La patente è trattenuta presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'accertatore fino a quando non sono acquisiti i risultati degli esami clinici e di laboratorio effettuati [\(83\)](#). Il conducente a cui è stato ritirato il documento non può essere autorizzato a proseguire il viaggio per evitare che possa costituire pericolo per la circolazione [\(84\)](#).

A seconda dell'esito degli esami, poi:

- se il conducente è risultato essere effettivamente in stato di ebbrezza, la patente viene trasmessa al

prefetto per l'adozione del provvedimento di sospensione provvisoria;

- se, invece, il conducente è risultato negativo, la patente gli viene immediatamente restituita.

La patente deve essere comunque restituita se l'esito degli accertamenti non è disponibile entro i 10 giorni successivi (85).

In caso di circolazione nel periodo di ritiro cautelare del documento, è dubbio se sia possibile si applicare le sanzioni dell'art. 216 visto che le disposizioni di questa norma sono richiamate "in quanto compatibili" con la particolare procedura di cui si parla (80).

0453.5 I FAC SIMILE

0453.5.1 Richiesta di accertamento sanitario per alcolemia

Figura 1

0453.5.2 Esito degli accertamenti sanitari svolti

Figura 2

0453.5.3 Verbale di accertamento urgente sulla persona

Figura 3

0453.5.4 Verbale di elezione di domicilio e di ricevuta del ritiro della patente

Figura 4

0453.5.5 Verbale di affidamento del veicolo

Figura 5

0453.5.6 Ricevuta di consegna di veicolo fatto recuperare perchè condotto da persona sorpresa a circolare in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all'uso di stupefacenti

Figura 6

0453.5.7 Annotazione di servizio per guida in stato di ebbrezza

Figura 7

Figura 8

0453.5.8 Notizia di reato per guida in stato di ebbrezza

Figura 9

Figura 10

(1) Si occupa dell'argomento l'[art. 186 CDS](#).

(2) Per potersi applicare la sanzione prevista occorre che il reato **sia compiuto alla guida**, intendendo così che l'accertamento deve essere compiuto quando il veicolo è in marcia (e non solo quando è in circolazione sulla strada). Sulla base di questa considerazione, il conducente in stato di ebbrezza, seduto al volante del proprio veicolo che si trova in sosta sulla strada o sulle sue pertinenze, non può essere ritenuto responsabile del reato se l'organo accertatore non lo ha precedentemente visto in marcia sulla strada. La guida di ciclomotore non presume necessariamente che il conducente lo inforchi o vi si ponga a cavalcioni, ma anche la conduzione a mano, costituendo una sua deliberata movimentazione, è da comprendere nella nozione di guida. Pertanto, condurre a mano un ciclomotore in stato di ebbrezza alcolica costituisce violazione dell'[art. 186 CDS](#) (Cass. pen., sez. IV, 18.4.2003 n. 18794).

(3) Il superamento del valore massimo consentito determina l'applicazione delle sanzioni anche se non sono evidenti i sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza.

(4) **Superamento della soglia di minima entità.** Il superamento di poco della soglia legale non esclude la punibilità anche se non sono evidenti sintomi dello stato di alterazione psicofisica. Tuttavia, la circostanza può essere valutata dal giudice nella determinazione della pena (che può essere più mite). Quando il conducente è minorenni, invece, la circostanza di un superamento molto piccolo della soglia legale può essere valutata dal giudice per escludere la procedibilità per il reato. Nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'art. 27 [DPR n. 448/1988](#) prevede che il PM possa chiedere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto al giudice durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenni. Secondo questa norma, la dichiarazione di improcedibilità per irrilevanza del fatto è stata ancorata a determinati presupposti, due dei quali oggettivi (tenuità del fatto ed occasionalità del comportamento) e l'altro soggettivo (effetto pregiudizievole della prosecuzione del procedimento sulle esigenze educative del minorenni). A fronte di un superamento lieve del tasso alcolemico, possono ritenersi sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per chiedere l'applicazione dell'istituto previsto dal citato [DPR n. 448/1988](#).

(5) La guida in stato di ebbrezza è un reato di pura condotta: la fattispecie si perfeziona col semplice accertamento dello stato di ebbrezza dovuta all'abuso di alcool a prescindere da ogni indagine sulla concreta possibilità che, in relazione al suo stato, il conducente sia effettivamente pericoloso o del verificarsi di un evento dannoso (Cassazione penale, 28.5.1971 n. 118813).

(6) In questo senso v. Cassazione penale, sez. IV, 20.1.1965 n. 22 secondo cui (sia pure con riferimento ad analoga disposizione del Codice del 1959) incorre nel reato di guida in stato di ebbrezza anche il ciclista poiché la norma incriminatrice si riferisce indistintamente a tutti i conducenti di veicoli suscettibili di circolazione. Nello stesso senso, più di recente, Cassazione penale, sez. IV, 8.10.1997 n. 2021 che,

escludendo l'applicazione della sanzione accessoria al conducente del velocipede sorpreso in stato di ebbrezza, riconosce comunque la sua punibilità.

- (7) **La differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza** sta nell'intensità dell'alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l'ebbrezza può non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è. L'ubriachezza, quindi, in sé comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.
- (8) Dalla medicina legale **l'ubriachezza** è distinta in comune ovvero patologica. Nell'ambito della prima si suole distinguere tra diversi gradi di ubriachezza:

A ubriachezza leggera, che consiste nella modificazione dell'umore per lo più in senso euforico (anche se non sono rari i casi in cui si manifesta in senso depresso o iracondo) e comporta, per lo più, una diminuzione dell'attenzione e del potere critico. In molti casi, sono rilevabili anche una scarsa inibizione psicomotoria con una forte impulsività;

B l'ubriachezza propriamente detta che si presenta con uno stato vertiginoso, accompagnato da incoordinazione dei movimenti, attenzione molto disturbata. In gran parte dei casi, si ha un forte ottundimento della coscienza con reazioni agli stimoli ambientali lente ed imprecise. La sonnolenza caratterizza una fase avanzata mentre in genere l'umore è per lo più caratterizzato dall'ira, con grave impulsività;

C coma etilico: la sonnolenza trapassa in coma.

La distinzione tra ubriachezza comune ed ubriachezza patologica fa riferimento non tanto alla gravità delle manifestazioni quanto alla loro eccezionalità qualitativa. Infatti, nei soggetti affetti da ubriachezza patologica, la reazione a dosi di alcool, anche modeste, è molto intensa ed implica in genere un profondo perturbamento della coscienza che, in molti casi, si manifestano in forme abnormi di eccitazione psicomotoria. Di norma, la sintomatologia dell'ubriachezza patologica inizia in modo improvviso (anche con l'ingestione di piccole dosi di alcool) e dura pochi minuti (o poche ore) e termina con un sonno profondo al cui risveglio la persona non ricorda nulla (amnesia più o meno completa). Raramente, l'ubriachezza patologica può manifestarsi anche nel comportamento di un soggetto che, apparentemente, tiene un contegno esteriore normale, ma compie tuttavia atti assolutamente sconvenienti che mostrano l'assoluta assenza di freni inibitori.

- (9) Ai fini della sussistenza della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista dal Codice della strada, diversamente da quanto previsto per il reato di cui all'art. 688 CP, non è richiesto un grado di ebbrezza da dover essere percepibile da chiunque, essendo sufficiente che l'ingestione di sostanze alcoliche abbia fatto venir meno la prontezza dei riflessi e la capacità di valutazione delle contingenze della circolazione indispensabili per la guida. Pertanto, quando lo stato di ebbrezza alcolica del conducente diventa manifesto attraverso sintomatici e non equivoci dati comportamentali esteriori si realizza anche l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 688 CP. (ubriachezza) che, avendo diversa oggettività giuridica, può concorrere con l'altra. (v. Cassazione penale, sez. IV, 5.5.1987 n. 220). **Sulla possibilità di concorso tra la contravvenzione** di ubriachezza punita dall'art. 688 CP e la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186 CDS, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 5.2.1996 n. 1299) che hanno ribadito il possibile concorso tra le due norme data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati. Nello stesso senso, Cassazione penale, sez. V, 5.5.1987 e sez. Unite, 27.9.1995.). La Cassazione ha inoltre ritenuto, sia pure con pronunce isolate, che l'interno dell'autovettura di un privato non costituisce né luogo pubblico, né luogo aperto al pubblico. Pertanto, non risponde della contravvenzione di cui all'art. 688 CP colui che venga colto in stato di ubriachezza nell'abitacolo del suddetto veicolo (Cassazione penale, sez. V, 10.11.1994 n. 11309). Il principio, peraltro, non è mai stato confermato per altra fattispecie di reato (atti osceni) commesso in luogo pubblico, la cui esclusione è da considerare soltanto ove l'autore del fatto abbia adottato specifiche cautele (appannamento o copertura dei vetri) idonee ad evitare che gli atti possano essere percepiti da occasionali passanti (Cassazione penale, sez. III, 29.5.1998 n. 6302).

NOTE

Parte 1 di 3. Per le restanti parti di testo vedasi: [Parte 2](#), [Parte 3](#) e [Parte 4](#).

23.1.2009

Modificati paragrafi 0453.3, 0453.3.1, nota (99) e aggiunte note (115), (116) e (117).

14.1.2009

Modificate denominazioni uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per effetto del DPR 3.12.2008, n. 211.

26.11.2008

Cambiata classificazione da 0454 a 0453.

4.8.2008

Modificato per revisione generale per effetto del DL n. 92/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2008.

20.5.2008

Modificata denominazione ministeri per effetto del DL 16.5.2008 n. 85.

5.12.2007

Modificato per revisione generale.

9.11.2007

Modificati paragrafi 0454.2, 0454.3.2, 0454.3.3, 0454.3.10 e aggiunte note (88) e (89).

23.10.2007

Modificato per revisione generale per effetto del DL 3.8.2007 n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2.10.2007 n. 160.

24.7.2006

Modificata denominazione ministeri per effetto del DL 18.5.2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17.7.2006, n. 233

23.8.2006

Modificata nota 64.

13.2.2006

Modificata nota 19.

9.9.2005

Modificato paragrafo 0545.3.

11.3.2005

Modificato paragrafo 0454.3 e nota (25).

11.8.2004

Modificate denominazioni uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per effetto del DPR 2.7.2004, n. 184.

21.7.2004

Aggiunto paragrafo 0454. 3.7.

15.1.2004

Nuovo.

NORMA PRIMARIA	DATA	NUMERO	ARTICOLO	COMMA
decreto legislativo	30/04/1992	285	186	
PUBBLICAZIONE EGAF				PAGINA
Banca dati lter Codice della strada				053983 186.02/01

Copyright© 2009 Egaf edizioni srl - All rights reserved.

Forlì via Filippo Guarini 2 - tel. 0543/473347 fax 0543/474133
internet www.egaf.it e-mail gruppo@egaf.it